



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
CP 7/2017

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Filippo D'Aquino Presidente
dott. Guido Macripo' Giudice
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso con cui la società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ liquidazione, con sede legale in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ via ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXX~~, ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma, termine poi prorogato al 28.7.17;

RILEVATO CHE

- nel termine assegnato dal Tribunale la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la domanda non prevede la suddivisione dei creditori in classi diverse, ma il pagamento integrale dei crediti prededucibili per spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché del 20% del totale dei creditori chirografari; ciò mediante la liquidazione delle attività della ricorrente (per un totale da bilancio di euro 19.246.460,00), composte essenzialmente da un cantiere completato al 30%, da immobili in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in ~~XXXX~~, in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e in ~~XXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e in crediti tributari, adempimento da compiere entro cinque anni dall'omologa;
- il piano risulta corroborato da un accordo paraconcordatario sottoscritto con ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ che prevede:
 - 1) l'impegno dell'istituto di credito a rilasciare fideiussione fino a un importo di euro 2.400.000,00, sufficiente a garantire il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati e del 20% dei crediti chirografari;



precisazione che dovrà intendersi possibile l'escussione medesima non già con comunicazione della società, bensì con comunicazione dell'organo commissariale della procedura;

- quanto alla richiesta di declaratoria di prededucibilità del finanziamento di euro 100.000,00 finalizzato al versamento delle spese di procedura ai sensi dell'art. 182quater co. 2 LF, la stessa non può essere accolta, atteso che la norma citata prevede, ai fini dell'applicabilità, l'intervenuta erogazione del finanziamento medesimo, laddove, per contro, nel caso di specie lo stesso è stato promesso ma non ancora versato. Nulla vieta, peraltro, alla società debitrice di proporre istanza ex art. 182quinquies co. 1 LF, previa attestazione in merito alla funzionalità del finanziamento medesimo alla migliore soddisfazione dei creditori.

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall;
- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni susesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, debba procedersi alla designazione di un collegio di tre Commissari e non di un Commissario singolo, in ragione sia dell'importanza che della complessità della procedura (in concreto il collegio dei Commissari Giudiziali dovrà adempiere alle proprie funzioni attenendosi alle seguenti regole di base: deliberazione a maggioranza in caso di eventuale contrasto di opinioni ed esercizio congiunto dei poteri di rappresentanza attraverso almeno due dei componenti del collegio; per evidenti ragioni di efficienza economica e in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta dai tre componenti del collegio, il compenso finale ad essi spettante non potrà comunque superare quello previsto a favore di un unico Commissario Giudiziale, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell'unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal Tribunale, per la quota di un terzo in favore di ciascun professionista);

Per Questi Motivi

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società [REDACTED] in liquidazione, con sede legale in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED];
- 2) delega alla procedura la dott.ssa Pascale;
- 3) nomina Commissari Giudiziali il dott. [REDACTED], l'avv. [REDACTED] e la dott.ssa [REDACTED];
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 14.2.18 alle ore 12.00 avanti al Giudice Delegato, presso l'aula delle udienze a ciò destinata nel Palazzo di Giustizia di Milano;
- 5) dispone:
 - che i Commissari Giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 15.12.17; nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; l'indirizzo di posta elettronica certificata del Collegio dei Curatori (che dovranno entro dieci giorni dalla nomina

comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte dei commissari giudiziali;

- che i commissari depositino in cancelleria la relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito internet del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di € 100.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20 % delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la [REDACTED], nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;

- che essa metta subito a disposizione dei Commissari Giudiziali le scritture contabili affinché questi possano produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani "la Repubblica" e "Corriere della Sera" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f. .

Così deciso in Milano, il 5.10.17

Il Presidente
dott. Filippo D'Aquino

Il Giudice relatore
Dott.ssa Guendalina Pascale